



CONVENZIONE QUADRO

PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA, DELLE TECNOLOGIE E LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

tra

Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro, P.IVA 02205340793, in persona del Dirigente Generale del –Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO E ATTRATTORI CULTURALI, Dott. Francesco Venneri

e

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961 in persona del legale rappresentate, l'Amministratore delegato Prof. Maurizio Delfanti (di seguito, più brevemente "RSE")

di seguito denominate congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte"

Premesso che:

- a) La Regione Calabria ha il compito di finalizzare la pianificazione energetica regionale al conseguimento di alcuni obiettivi prioritari di sviluppo socio economico locale, che devono tenere conto, armonicamente, anche di esigenze più generali di programmazione del territorio e delle linee strategiche nazionali e comunitarie in tema di pianificazione energetica, protezione dell'ambiente, sviluppo sostenibile, sviluppo occupazionale.
- b) La Regione Calabria si avvale anche del supporto tecnico operativo di cui all'art. 3 della L.R. n. 43 del 28.12.2021.
- c) RSE è una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolge la sua attività prevalente nell'ambito di Progetti finanziati dal Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS).
- d) RSE ha elevate e specifiche competenze nell'attività di ricerca finalizzata all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale.
- e) RSE, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, avvia cooperazioni tecniche e scientifiche con enti pubblici finalizzate allo studio di condizioni tecniche, economiche, organizzative ed istituzionali contribuendo allo sviluppo del sistema elettrico italiano e delle

infrastrutture collegate, all'impiego efficiente e sicuro delle fonti primarie di energia e all'efficiente produzione, trasporto, distribuzione dell'energia negli usi finali;

- f) le Parti danno atto che RSE, quale soggetto affidatario di accordi di programma finanziati attraverso stanziamenti pubblici, svolge progetti di ricerca resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e, pertanto, i risultati parziali o finali conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte da RSE, anche in collaborazione con altri soggetti, se non diversamente finanziati, non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di riservatezza e non saranno suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa. I risultati conseguiti saranno assoggettati all'obbligo di divulgazione e disseminazione con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.

Considerato che:

Le Parti perseguono lo scopo comune di contribuire all'accrescimento delle conoscenze nell'interesse collettivo e hanno comune interesse ad approfondire lo sviluppo e le applicazioni di processi e tecnologie nel campo energetico ed ambientale e intendono stipulare il presente accordo di collaborazione (nel seguito "**Convenzione Quadro**");

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

ART. 2 - Oggetto

Con la presente Convenzione Quadro le Parti intendono definire i termini e le condizioni generali di una reciproca collaborazione diretta a creare un contesto favorevole allo sviluppo della ricerca, delle tecnologie e alla diffusione dell'innovazione in genere.

- 2.1 Le Parti concordano di cooperare in iniziative di studio e ricerca, nonché in attività di sviluppo e applicazione di processi e tecnologie innovative nel campo energetico ed ambientale.

- 2.2 Le Parti con la presente Convenzione Quadro intendono fissare le norme di carattere generale cui le stesse dovranno fare riferimento anche ai fini dell'eventuale stipula delle Convenzioni Operative di cui al successivo art. 6.

ART. 3 - Azioni e Macrotemi

- 3.1 Le Parti coopereranno mediante azioni di pianificazione, programmazione e coordinamento, attuate secondo modalità e regole disciplinate dalla presente Convenzione Quadro, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti interni e della disciplina normativa applicabile a ciascuna delle Parti.
- 3.2 Le Parti concordano di operare congiuntamente, per l'attuazione di studi e progetti di ricerca di interesse di Regione Calabria, anche nella sua qualità di promotore di iniziative volte all'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale, e in compartecipazione con eventuali società a partecipazione regionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 43 del 28.12.2021.
- 3.3 In particolare, a mero titolo esemplificativo, gli Studi e Progetti potranno riguardare le seguenti aree macro-tematiche:
- i. *Individuazione di politiche e strumenti a supporto della diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e valutazione dei possibili impatti (da sviluppare solo in caso di presenza di CER attive sul territorio regionale) sulla base di opportuni indicatori sociali, ambientali ed economici;*
 - ii. Analisi e definizione di scenari di sviluppo della domanda e della generazione da fonti rinnovabili;
 - iii. Analisi per l'adozione ed eventuale utilizzo di sistemi e tecnologie asserviti a risorse di flessibilità del Sistema (*energy storage*, gestione della domanda attiva, generazione da fonte rinnovabile);
 - iv. Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio regionale.

ART. 4 – Metodologia di lavoro

Le Parti concordano di istituire un Comitato di Gestione, come definito al successivo art. 5, al quale sarà affidata, tra l'altro, l'individuazione degli ambiti e delle specifiche tematiche

su cui sviluppare azioni in collaborazione con eventuale preparazione di un programma annuale di lavoro relativo a specifiche azioni programmatiche e la preparazione di una relazione consuntiva sulle attività annualmente svolte.

ART. 5 - Comitato di Gestione e Responsabile attività

- 5.1 Le Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione Quadro, nomineranno un comitato di gestione (nel seguito “**Comitato di Gestione**”) con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro, da sviluppare attraverso la redazione delle Convenzioni Operative di cui al successivo art. 6.
- 5.2 Il Comitato di Gestione sarà composto da almeno due e non più di quattro rappresentanti di ciascuna delle Parti. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di Gestione potranno essere liberamente effettuate da ciascuna delle Parti, fermo l’obbligo di darne prontamente comunicazione all’altra Parte.
- 5.3 Il Comitato di Gestione avrà i seguenti compiti:
- a) eventuale predisposizione di un programma annuale delle proposte/iniziative, nell’ambito della presente Convenzione Quadro, da sottoporre ai competenti organi delle rispettive Parti;
 - b) individuazione, supervisione e coordinamento delle specifiche attività da svolgere nell’ambito della presente Convenzione Quadro;
 - c) proposta delle modalità organizzative ritenute più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa, per ogni specifica attività progettuale di cui al successivo art. 6, l'individuazione e nomina di un responsabile delle attività, cui saranno affidati il compito di gestire i rapporti tra le Parti e di riferire al Comitato di Gestione sull'andamento delle attività (nel seguito “**Responsabile delle Attività**”);
 - d) predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione della presente Convenzione Quadro ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo atto.
- 5.4 Il Comitato di Gestione, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi del supporto di esperti di RSE e/o di dipendenti e/o specialisti di Regione Calabria aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

ART. 6 – Convenzioni Operative

- 6.1 Ai fini dell'implementazione delle finalità di cui alla presente Convenzione Quadro, nel caso in cui dovesse sorgere un interesse da parte di Regione Calabria allo sviluppo di prospettive di approfondimento connesse ai temi della collaborazione oggetto della presente convenzione stessa, le Parti, secondo correttezza e buona fede, stipuleranno appositi accordi di tipo operativo ("**Convenzioni Operative**"), tramite i quali Regione Calabria affiderà a RSE lo svolgimento di specifiche attività di studio e ricerca.
- Le Convenzioni Operative definiranno, tra l'altro, l'oggetto ed i risultati attesi nonché: a) attività da svolgere; b) obiettivi intermedi e finali da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse strumentali da impiegare; f) le modalità di esecuzione delle attività, la durata, la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
- 6.2 Alle Convenzioni Operative si applicheranno le disposizioni di cui alla presente Convenzione Quadro, salvo quanto diversamente convenuto nelle stesse con espressa e specifica motivazione.
- 6.3 Resta inteso tra le Parti che, nel rispetto della presente Convenzione Quadro e della normativa vigente, le attività legate alle Convenzioni Operative potranno coinvolgere anche soggetti terzi fermo restando che ciascuna Parte dovrà previamente informare l'altra in merito al coinvolgimento di detti soggetti terzi.
- 6.4 Le Convenzioni Operative stabiliranno inoltre le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, dei *copyright* e degli eventuali marchi afferenti ai risultati delle attività che saranno individuate dalle medesime convenzioni, fermo restando quanto espresso in premessa e nel il rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8.
- 6.5 RSE si impegna a svolgere le attività oggetto delle future Convenzioni Operative con la massima diligenza e professionalità, sulla base dei termini e delle condizioni che verranno di volta in volta definiti nelle medesime Convenzioni Operative.

ART. 7 – Risorse

- 7.1 Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
- 7.2 Regione Calabria ed RSE potranno eventualmente mettere a disposizione propri asset ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro e delle Convenzioni Operative.

ART. 8 – Confidenzialità e Proprietà Intellettuale

- 8.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il Know-How, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
- 8.2 Le Parti si impegnano a far osservare il sopra descritto vincolo della confidenzialità anche ai propri collaboratori, incaricati, impiegati, referenti e soggetti terzi coinvolti dalle Parti stesse.
- 8.3 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso, che potrà essere autorizzato dal titolare del medesimo per le attività di cui alla presente Convenzione Quadro, non implicherà il riconoscimento di alcuna cessione di detta titolarità, salvo diversa volontà delle Parti da manifestarsi in forma scritta.
- 8.4 I risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche specificate nelle Convenzioni Operative che siano finanziate, anche solo parzialmente, da RSE saranno in contitolarità tra le Parti e, per le motivazioni espresse al punto e) delle Premesse, non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa.
- 8.5 Ciascuna Parte resta titolare esclusiva dei risultati delle ricerche conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ove essi siano chiaramente distinguibili. Ciascuna

Parte assume responsabilità esclusiva qualora abbia usato, ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui soggetti terzi abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la privativa.

- 8.6 Ciascuna Parte terrà indenne l'altra, senza limitazione alcuna, da ogni eventuale ragione, diritto, pretesa, azione che possa essere avanzata nei confronti dell'altra, anche a titolo risarcitorio o restitutorio, da parte di qualsivoglia terzo per danni sofferti da quest'ultimo, ove tali danni siano riconducibili e/o connessi alla presunta violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e/o industriale su qualsiasi bene o prodotto tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le invenzioni, procedimenti, modello, know how, tecnica, banca dati, segreto commerciale, informazione riservata che costituiscono o possono costituire oggetto di brevetto, registrazione, marchio, licenza e di qualsiasi ulteriore diritto, comunque connessi alle attività afferenti la presente Convenzione Quadro.
- 8.7 Le Parti si impegnano a darsi immediato avviso di qualsiasi azione o pretesa di terzi afferenti alle tematiche di cui al precedente comma.

ART. 9 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

- 9.1 Le Parti si danno atto che RSE, per le motivazioni espresse al punto e) richiamato nelle Premesse è obbligata alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca da questa anche solo parzialmente finanziati, con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.
- 9.2 Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto.
- 9.3 In difetto di accordo tra le Parti, RSE potrà comunque procedere alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non compromettano i diritti sui risultati di cui Regione Calabria è titolare esclusiva perché conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente contratto.
- 9.4 Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati comunque conseguiti di essere riconosciuti e indicati come tali.

ART. 10 - Durata

- 10.1 La presente Convenzione Quadro ha la durata di 5 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.
- 10.2. Resta inteso tra le Parti che, in caso di perdita di efficacia per qualsiasi causa della presente Convenzione Quadro (ivi incluse le ipotesi di recesso, risoluzione e scadenza), la medesima dovrà comunque considerarsi efficace limitatamente alle eventuali Convenzioni Operative in corso, per tutta la durata delle medesime.

ART. 11 – Modifiche e Recesso

- 11.12 Qualora nel corso del periodo di validità della presente Convenzione Quadro venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente atto o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
- 11.13 Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione Quadro in qualunque momento, senza giustificarne i motivi, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
- 11.14 In caso di recesso, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente, si applicherà il precedente articolo 10 comma 2.

ART. 12 – Natura giuridica della presente Convenzione Quadro

- 12.1 Nulla di cui alla presente Convenzione Quadro costituisce o dovrà essere interpretato come un contratto di compravendita, di partenariato, di joint venture, di agenzia.
- 12.2 Ciascuna Parte sarà libera di decidere se stipulare o meno le Convenzioni Operative di cui al precedente art. 6 non sussistendo, al riguardo, alcun obbligo in capo alle Parti.
- 12.3 Ad eccezione delle clausole relative alla Non Esclusiva, Riservatezza, Diritti di proprietà Intellettuale, Legge applicabile e Foro competente, tutte le previsioni dell'Accordo rappresentano solo una manifestazione degli attuali intenti delle Parti a procedere ad una collaborazione inerente le attività di cui all'articolo 2, non implicando alcuna assunzione di obblighi contrattuali né l'impegno a concludere alcun accordo inerente lo sviluppo, l'esecuzione e l'implementazione delle Convenzioni Operative.

- 12.4 Le clausole previste dalla Convenzione Quadro saranno vincolanti tra le Parti solo qualora le stesse decidessero di stipulare le Convenzioni Operative che dovranno conformarsi alle prescrizioni qui contenute.
- 12.5 Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra per l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico in virtù della presente Convenzione Quadro.

ART. 13 - Nullità parziale

- 13.1 Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione, successivamente alla data di stipula, sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente atto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice civile.
- 13.2 Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente 13.1, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

ART. 14 – Responsabilità civile

- 14.1 Le Parti si impegnano ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose.
- 14.2 La responsabilità di ciascuna Parte deve in particolare intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose dell'altra e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'oggetto della presente Convenzione Quadro.
- 14.3 Ciascuna Parte è altresì responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, anche se effettuata da terzi.
- 14.4 Ciascuna Parte si impegna, conseguentemente, a tenere indenne e manlevata l'altra da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione della presente Convenzione Quadro, possano derivare al personale e alle cose di quest'ultima, ovvero a suoi collaboratori e/o a terzi, per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi della presente Convenzione Quadro.

- 14.5 Fermo quanto previsto sopra, ciascuna Parte si impegna altresì a tenere indenne e manlevare l'altra senza limitazione alcuna, nei casi di reclami, pretese, richieste e/o azioni avanzate da terzi ed aventi ad oggetto indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti per danni sofferti da questi ultimi, ove tali danni siano riconducibili all'attività ed alle obbligazioni di propria competenza ai sensi della presente Convenzione Quadro.

ART. 15 – Assicurazioni e sicurezza

- 15.1 Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge dei propri beni e del proprio personale che ai sensi della presente Convenzione Quadro frequenterà le sedi o i laboratori o le infrastrutture dell'altra Parte.
- 15.2 Salvo quanto diversamente previsto nelle singole Convenzioni Operative attivate, è a carico della Parte che ospita le attività l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni necessari all'attuazione dei programmi concordati.
- 15.3 Qualora previsto dalle attività, le Parti provvederanno inoltre a trasmettersi le informazioni e la documentazione necessaria per gli adempimenti di legge previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 15.4 Ognuna delle Parti si impegna ad accogliere il personale dell'altra Parte coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione Quadro. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le sedi o i laboratori o le infrastrutture dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori relativi alle attività programmate è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.
- 15.5 Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è a carico del soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.
- 15.6 Tale attività non costituisce ad alcun titolo, per il personale suddetto, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

ART. 16 - Comunicazioni

-
- 16.1 Tutte le comunicazioni con implicazioni a carattere legale relative alla presente Convenzione Quadro sono da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo posta elettronica certificata.
- 16.2 Le comunicazioni di gestione, organizzazione e coordinamento delle attività dovranno essere invece veicolate tramite il Comitato di Gestione.

ART. 17 - Registrazione

La presente Convenzione Quadro potrà essere registrata in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 18 - Non Esclusiva

Regione Calabria si riserva, in ogni caso, il diritto di svolgere, sui medesimi ambiti di ricerca eventualmente individuati di volta in volta dalle Parti ai sensi della presente Convenzione Quadro e/o delle connesse Convenzioni operative, qualsiasi tipo di indagine, studio o approfondimento in proprio od anche tramite l'ausilio di soggetti terzi diversi da RSE senza la necessaria approvazione scritta di RSE.

Art. 19 -Trattamento dei dati personali

- 19.1 Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell'ambito delle attività rese in esecuzione del presente contratto, esclusivamente per i fini strettamente necessari all'espletamento delle stesse.
- 19.2 Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
- 19.3 Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
- 19.4 Con il presente accordo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo

e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

- 19.5 Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando l'altra Parte da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.

Art. 20 – Codice Etico e Piano triennale Anticorruzione

- 20.1 Regione Calabria è a conoscenza che RSE, in quanto Società in controllo pubblico, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno applicati i principi di prevenzione dei reati e di *maladministration* con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti e negli annessi codici di comportamento, che sono consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it, e che Regione Calabria dichiara di aver letto e compreso.
- 20.2 Regione Calabria si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 a e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 20.3 Regione Calabria è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 21 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Quadro, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente atto che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Milano.

_____ lì,

Regione Calabria

Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A.